

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 22558	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro:				
Quantum: mesi dieci di reclusione				
Gradi precedenti				
1°Grado: il tribunale li condannava alla pena di 10 mesi di reclusione ciascuno oltre a risarcimento unitamente al responsabile civile del danno in favore della costituita parte civile D.B.A. vedova del lavoratore deceduto cui assegnava una provvisoria di Euro 200.000, nonché organizzazioni sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL EUILM-UIL, danno liquidato in euro 15.000,00 per ciascuna.				
2°Grado: Con sentenza n.924 del 27 giugno 2007 la Corte di Appello di Genova confermata quanto statuito in primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Dipendente della XXX srl con funzioni di gruista stata procedendo a mezzo di una autogru di proprietà della stessa XXX - ma noleggiato con c.d. nolo a caldo alla T.C. snc- al posizionamento di una trave metallica, si verificava un incidente che aveva come conseguenza il decesso del predetto operaio; l'incidente avveniva all'interno del cantiere della predetta T.C. snc.. La gru stava sollevando una pesante trave metallica agganciata al braccio telescopico utilizzando il solo argano principale allorché il braccio della gru si allungava e la fune, risalendo all'indietro, trascinava con sé il bozzello ed il relativo gancio dell'argano ausiliario del peso di circa 140 Kg; le funi, il bozzello ed il gancio superavano la testa del braccio e precipitando verso la cabina dei gruista, ne provocavano lo sfondamento colpendo alla testa il lavoratore che decedeva sul colpo.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Risulta assolutamente corretta la ritenuta responsabilità di F. per essere venuto meno al dovere di vigilanza e controllo circa la situazione di sicurezza concretamente esistente in cantiere e circa la corretta esecuzione da parte del preposto delle proprie funzioni, dovere che peraltro la stessa delega a F. imponeva di rispettare, e che la pacifica (da ultimo sez. IV 12.10.2005 n. 44650 rv 232617) giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito, affermando in particolare che

“in tema di prevenzione infortuni, il datore di lavoro, così come il dirigente, deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quella, eventualmente in aggiunta, impartitegli. Ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa sul posto di lavoro si instauri, con il consenso del preposto, una prassi *contra legem*, foriera di pericoli per gli addetti, il datore di lavoro ed il dirigente, ove infortunio si verifichi, non può utilmente scagionarsi assumendo di non essere stato a conoscenza della illegittima prassi, tale ignoranza costituendolo, di per sé, in colpa per denunciare l'inosservanza al dovere di vigilare sul comportamento del preposto, da lui delegato a far rispettare le norme antinfortunistiche” (sez. 4^a 16.11.1998, n. 17491, Raho m.u. 182857; sez. IV 16.1.2004 n. 18638 m.u. 228344).

Infondate sono le censure attinenti il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. Infatti, pur dovendosi concordare con la difesa circa la possibilità di ritenere valido ai fini in esame anche il risarcimento effettuato dall'istituto assicurativo, secondo la ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte, resta il fatto che la concedibilità dell'attenuante presuppone l'effettivo ed integrale risarcimento del danno; nel caso in esame la somma offerta di euro 155.000,00 messa a disposizione della compagnia assicurativa R., è stata invece ritenuta inadeguata dalla persona offesa a titolo di complessivo risarcimento per il sinistro e per il pagamento degli onorari professionali; valutazione condivisa dai giudici di merito, essendo stata riconosciuta a titolo di semplice provvisoria, la ben più alta somma di 200.000,00 euro. Deve da ultimo affrontarsi il tema della costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali. Una precisazione si rende preliminarmente necessaria con riferimento ai diritti riconosciuti agli enti e associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato dall'art. 91 e sgg. del codice di rito, disposizioni che, secondo la difesa dei ricorrenti, esaurirebbero le possibilità di tutela che l'ordinamento riconosce agli enti esponenziali. Ritiene a riguardo il Collegio che la prospettiva non sia esatta. Gli articoli richiamati prevedono una forma di intervento e partecipazione al processo penale sicuramente nuova, in quanto non conosciuta dal codice di rito previgente, ma non esaustiva delle facoltà riconosciute ad enti e associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato; si tratta di una modalità di partecipazione al processo ulteriore rispetto alla costituzione di parte civile, che resta pienamente possibile e consentita nei limiti di quanto stabilito dall'art. 74 c.p.p., e del richiamato art. 185 c.p.; ciò è confermato dalla disposizione dell'art. 212 disp. att. c.p.p. il cui senso è quello di ricondurre la possibilità di costituzione di parte civile, eventualmente consentita da disposizione previgente, al rispetto dei limiti di cui al predetto art. 74. Né può diversamente ritenersi a seguito della espressa previsione contenuta nell'art. 61 del D. L.vo n. 81 del 2008 che attribuisce alle organizzazioni sindacali e alle associazioni delle vittime dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro la facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa, trattandosi di una previsione che non modifica il quadro generale delle possibilità di partecipazione al processo, ma si limita a riconoscere a determinati soggetti, tra cui anche i sindacati, il potere di intervenire nel processo a prescindere dai requisiti stabiliti dal codice di rito.

Venendo al tema di fondo posto dai ricorsi degli imputati, la questione della legittimazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale promosso per un reato che si concreta nell'essere stata cagionata la morte o lesioni personali ad un lavoratore subordinato con inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, si inquadra nel più generale tema del riconoscimento della tutela degli interessi collettivi e diffusi e della azionabilità di posizioni giuridiche soggettive non rientranti nella tradizionale nozione di diritto soggettivo. Si tratta di questione delicata e a lungo dibattuta, riguardo alla quale appare opportuno un breve inquadramento sistematico ed il richiamo dei passaggi fondamentali che hanno segnato l'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, senza per altro pretesa di completezza alcuna, certamente non possibile nei limiti della presente decisione e attesa la complessità della materia. Riferimento fondamentale in materia è l'art. 74 del codice di rito vigente, a norma del quale “*l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 del codice penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile*”. La norma è sostanzialmente conforme alla disciplina precedente, rispetto alla quale il termine persona è stato però sostituito con quello “soggetto” per chiarire che sono legittimate non solo le persone fisiche e giuridiche ma anche soggetti non personificati, come appunto è il caso che qui interessa, avendo il sindacato natura giuridica di associazione non riconosciuta. La questione della legittimazione alla costituzione di parte civile (*legittimatio ad causam*) si risolve dunque nella individuazione del soggetto al quale il reato ha recato danno e dei requisiti del danno risarcibile (danno ingiusto). Per lungo tempo la giurisprudenza di questa Corte, sia civile che penale, ha affermato, almeno in prevalenza, principi assai restrittivi in materia che possono ricondursi alla necessità che il danno consista nella lesione di un diritto soggettivo e sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito (v. in particolare sez. un. Civili 8.5.1978 n. 2207 Prov. Autonoma di Trento c./Italia Nostra; sez. un. penali 21.4.1979 n. 5519 Pelosi rv 142254 e sez. un. penali 21.5.1988 n. 3 Iori. rv.). In particolare in questa ultima sentenza, premesso che l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno è unica, sia che venga esercitata proponendo la relativa domanda al giudice civile, sia che venga proposta in sede penale e che identici sono i presupposti e le condizioni necessarie per l'ammissibilità della domanda, è stato chiarito che la legittimazione alla costituzione di parte civile corrisponde alla titolarità del diritto fatto valere con l'azione proposta e che il danno per essere risarcibile, deve essere ingiusto, ribadendosi che danno ingiusto è quello che deriva dalla lesione di un interesse tutelato in via diretta ed immediata dall'ordinamento e cioè dalla lesione di un diritto soggettivo; si è esclusa la legittimazione a costituirsi parte civile del consiglio di fabbrica sulla base del seguente principio “*In caso di reato colposo a danno di un lavoratore, verificatosi per l'inosservanza di una norma di prevenzione degli infortuni da parte di un soggetto obbligato a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, il consiglio di fabbrica non ha titolo a pretendere il risarcimento del danno da parte di chi, mediante l'inosservanza della norma di prevenzione, ha consigliato il reato e non può quindi costituirsi parte civile perché, in tal caso, il diritto leso è quello alla propria integrità fisica, spettante esclusivamente al singolo lavoratore, e non quello, spettante alla collettività dei lavoratori, al controllo della applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e alla promozione di ricerca, elaborazione e attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori*”.

La sentenza ha approfondito il tema degli interessi collettivi pur riconoscendo che anche tali interessi, definiti collettivi in quanto riferibili appunto ad una collettività indeterminata di soggetti impersonalmente ritenuti portatori degli interessi stessi, possono essere tutelati in modo diretto ed immediato dall'ordinamento giuridico così da assurgere a diritti (e che il danno risarcibile può essere sia patrimoniale che non patrimoniale), ha precisato che l'interesse collettivo assurge di diritto solo quando è individuato da una norma c.d. di protezione che dà giuridico rilievo all'interesse stesso con riferimento ad una collettività determinata, caratterizzata dalla comunanza degli interessi in questione, facendo assurgere la collettività stessa a soggetto di diritto. Ha poi individuato nel potere di diretto controllo sull'osservanza della normativa di protezione dei lavoratori e di autonoma promozione di attività di studio e ricerca al riguardo l'interesse direttamente protetto dall'art. 9 dello Statuto dei lavoratori in capo alla collettività dei lavoratori di ciascuna azienda (nella specie si discuteva della costituzione di parte civile del consiglio di fabbrica), escludendo che il fatto illecito contestato, l'aver gli imputati cagionato lesioni colpose a un dipendente, potesse ritenersi lesivo del diritto individuato dall'art. 9. Allorché, a causa dell'inosservanza di una norma di prevenzione, si verifichi una lesione della salute di un lavoratore, un tale fatto, di per sé, secondo le Sezioni Unite, non implica la violazione del diritto conferito alla collettività dei lavoratori dall'art. 9; implica la violazione del diritto alla salute del lavoratore, il quale soltanto ha titolo per pretendere il risarcimento del danno da parte di chi, mediante la inosservanza della norma di prevenzione, ha cagionato la lesione. E con specifico riguardo alla giurisprudenza penale, non può stupire che, nel quadro, sopra delineato di vasta apertura verso la tutelabilità di sempre più ampie posizioni soggettive, si sia sviluppato un orientamento, nel tempo, via via sempre più ribadito, favorevole al riconoscimento della possibilità di costituzione di parte civile degli enti collettivi. Particolarmente significativo e foriero di notevoli aperture è il principio affermato dalla VI sez. penale con sentenza del 1.6.1989 n. 59 rv. 182947 secondo cui *"Gli enti e le associazioni sono legittimati all'azione risarcitoria, anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove al reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempreché l'interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nel statuto a regione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. Ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci ed il sodalizio medesimo, sicché questo, per l'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato"*. La Corte, con questa ed altre coeve, lucide ed approfondite decisioni dello stesso tenore, ha osservato come non diversamente da quanto avviene per il territorio, oggetto di un rapporto di integrazione con il Comune che giustifica l'assunzione da parte dell'ente degli interessi che sul territorio stesso incidono, vi sono gruppi o collettività che hanno fatto di un determinato interesse l'oggetto principale, essenziale, della propria esistenza, di talché l'interesse stesso è diventato elemento interno e costitutivo del sodalizio e come tale ha assunto la consistenza di diritto soggettivo. Sulla base della rivalutazione degli interessi solidaristici e partecipativi riconosciuti dalla Costituzione, questa Corte ha non soltanto ribadito la (peraltro già riconosciuta sez. un. Civili n. 2207 del 1978 Italia Nostra; sez. un. Penali n. 3 del 1998 Iori) tutelabilità degli interessi collettivi, ma ha affermato che il riconoscimento di un diritto soggettivo in capo al soggetto che degli stessi è portatore deriva non necessariamente dalla c.d. norma di protezione (dalla sentenza Iori, come si è visto, ritenuta necessaria), ma può discendere dalla diretta assunzione di esso da parte dell'ente che ne ha fatto oggetto della propria attività, diventando lo scopo specifico dell'associazione. Questa impostazione ha trovato seguito nella giurisprudenza della corte non soltanto con riferimento a casi analoghi, essendosi anche di recente confermata la legittimazione alla costituzione di parte civile dell'ordine professionale nel procedimento a carico di soggetto imputato di esercizio abusivo della professione (sentenza del 6.2.2008 n. 22144 rv 2400017), ma altresì in relazione a situazioni diversificate come quella della ribadita legittimazione delle associazioni ecologiste (sez. III 5.4.2002 n. 22539 rv 221881; sez. III 21.10.2004 n. 46746 rv 231306; sez. III 21.5.2008 n. 35393 rv 240788), quella della Federazione Pirateria Audiovisiva (FEPAV) in procedimento avente ad oggetto il reato di cui all'art. 171 ter della legge n. 633 del 1941 sulla tutela del diritto d'autore; del Sindacato unitario lavoratori di polizia (SIULP) di appartenenza della vittima di reato di violenza sessuale posto in essere sul luogo di lavoro (sez. III 7.2.2008 n. 127.8 rv 239409); del sindaco per reato sessuale commesso nel territorio comunale; del Tribunale del malato in procedimento per reato colposo derivante da colpa medica (sez. V 17.2.2004 n. 13989 rv. 228025). In tutti questi casi il riconoscimento della legittimazione a costituirsi parte civile è stato motivato ritenendo che l'ente, per il proprio sviluppo storico, per l'attività da esso concretamente svolta e la posizione assunta, avesse fatto proprio, quale fine primario, quello della tutela di interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo dallo specifico reato considerato, derivando da tale immedesimazione una posizione di diritto soggettivo che lo legittimava a chiedere il risarcimento dei danni da tale reato anche ad esso derivanti. Con specifico riferimento alla legittimazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per i reati che costituiscono violazione della integrità fisica dei lavoratori, non si riscontrano decisioni recenti di questa Corte, la cui giurisprudenza è pertanto ferma alla più volte richiamata sentenza Iori del 1988 e ad altra decisione di qualche anno successiva (sez. IV 16.7.1993 n. 10048, Arienti). La sentenza Iori aveva riconosciuto, in generale, alle rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 19 dello statuto dei lavoratori la qualità di soggetto legittimato a far valere in giudizio, anche mediante la costituzione di parte civile, quei diritti di controllo e prevenzione che l'art. 9 dello stesso Statuto; ne aveva però negato la sussistenza nel caso di specie per mancanza di prova di un comportamento direttamente lesivo di tale diritto. La sentenza Arienti (sez. IV 16.7.1993 n. 10048) ha riconosciuto anch'essa la legittimazione dei sindacati a costituirsi parte civile, ma ha ritenuto condizione necessaria la iscrizione agli stessi sindacati dei lavoratori interessati. Ritiene il Collegio che il mutato quadro di riferimento, di cui si è detto sopra, porti a ritenere ammissibile, senza il predetto limite della iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la

perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta. È pacifico che il sindacato annovera tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro intese non soltanto nei profili collegati alla stabilità del rapporto e agli aspetti economici dello stesso, oggetto principale e specifico della contrattazione collettiva, ma anche per quanto attiene la tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore tra i quali quello, costituzionalmente riconosciuto, della salute. La tutela delle condizioni di lavoro con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione delle malattie professionali costituisce sicuramente, specie nel momento attuale, uno dei compiti delle organizzazioni sindacali. Come è stato osservato, il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, pur rilevando dal punto di vista della sua titolarità sul piano individuale, trova altresì idonea tutela attraverso gli strumenti della autonomia collettiva essendosi l'azione sindacale rivelata utilissimo strumento di prevenzione. Sotto tale profilo, l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori ha costituito il primo riconoscimento della presenza organizzata dei lavoratori a tali fini, consentendo la costituzione di proprie rappresentanze con il compito di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca al fine della migliore tutela della loro salute e integrità fisica. Anche se tale disposizione non ha avuto pratica lo sviluppo e l'intensità di applicazione che sarebbe stata auspicabile, rimanendo la presenza dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali prevalentemente orientata alla tutela degli aspetti economici della prestazione lavorativa, essa rappresenta tuttavia una innegabile attribuzione di competenza alle forme associative di lavoratori, cui sono stati, con essa, riconosciuti specifici poteri sollecitatori. Come è stato osservato, l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori ha aperto la via al riconoscimento alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori della qualità di soggetti istituzionali nella garanzia della sicurezza sul lavoro. Ulteriori e più pregnanti attribuzioni alle associazioni sindacali sono state successivamente effettuate dalla legislazione interna di attuazione della normativa comunitaria (dir. N. 391 del 1989) che, con riferimento alla sicurezza sul lavoro, sollecitava gli Stati a garantire ai lavoratori e ai loro rappresentanti un diritto di partecipazione conforme alle prassi e/o alle legislazioni dei singoli Stati. Il D.l.vo 626/94 ha così attuato un coinvolgimento dei lavoratori nella tematica della prevenzione assai più incisivo di quello già contenuto nell'art. 9 dello Statuto, stabilendo (art. 18-20) che in tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con funzioni di accesso, consultazione e proposizione espressamente previste e con garanzie di libertà per l'esercizio dei suoi compiti. Con il testo Unico 9 aprile 2008, n. 81 il sistema è stato confermato ed anzi rafforzato, distinguendosi tre tipologie di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rispettivamente a livello aziendale, territoriale o di comparto, e di sito produttivo, assicurando loro una specifica formazione i cui contenuti sono demandati alla contrattazione collettiva. Nel Testo unico il ruolo delle organizzazioni sindacali all'interno del sistema della sicurezza è confermato, tra l'altro, dalla presenza di dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale all'interno della "commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro" costituita ai sensi dell'art. 6 del cit. decreto presso il Ministero del lavoro; dalla previsione del potere di interpello al Ministero del lavoro da parte delle stesse organizzazioni sindacali. È veramente difficile ritenere che questa attribuzione di compiti e responsabilità non significhi, per il sindacato che degli stessi abbia fatto uso, il riconoscimento ed al tempo stesso la conferma di una posizione tutelabile attraverso la costituzione di parte civile.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: LA CORTE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè, in solido tra i ricorrenti, alla rifusione delle spese in favore di D.B.A. in complessivi Euro 2002,00 oltre accessori come per legge e quelle in favore dei sindacati FIOM CGIL, UILM UIL e FIM CISL ((OMISSIS)) in complessivi Euro 2800,00 oltre accessori come per legge.	

Note

Nella specie la sentenza di primo grado ha accertato che l'infortunio si è verificato a cagione della scarsa attenzione posta dalla s.r.l. XXX al problema della sicurezza dei dipendenti dell'ambiente di lavoro, della manutenzione dei mezzi affidati alla guida dei gruisti, e che l'infortunio mortale si è potuto verificare proprio a seguito ed in stretta dipendenza con questa scarsa effettiva considerazione della questione; ed ha accertato altresì che la morte del lavoratore, cagionata dalla cooperazione colposa degli imputati F. e B. e dal concorso di cause relative alla violazione delle norme contravvenzionali poste espressamente a tutela della sicurezza dei dipendenti nell'ambiente di lavoro, era collegata alle inascoltate segnalazioni, richieste di attenzione e di coordinamento in più (rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza); in particolare il capocantiere B. è stato concordemente indicato dai testi, senza alcuna prova contraria, sul punto, neppure l'offerta dalla difesa, come un soggetto che frapponeva ostacoli all'interazione, prevista dalla legge, con le organizzazioni sindacali ai fini della tutela dei lavoratori.

E' stato dunque accertato che la condotta degli imputati ha colpito direttamente anche la funzione di tutela e controllo assegnata ai sindacati. Il grave incidente verificatosi ha avuto infatti, secondo il ragionato, meditato, condivisibile punto di vista del giudice di primo grado, innegabile ripercussione sull'immagine e la reputazione delle organizzazioni sindacali inducendo nei lavoratori un effetto di sostanziale sfiducia nelle associazioni di categoria e nella loro idoneità ad incidere con efficacia pratica in materia di sicurezza.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.